



# Comune di Agliè

PROVINCIA DI TORINO

**ORIGINALE**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 5**

### OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **otto**, del mese di **aprile**, alle ore **21** e minuti **00**, presso **SALA MUNICIPALE**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE , nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>GIANOTTI Edi</b>	SINDACO	X	
<b>ROSTAGNO Alberto</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>SCAVARDA Armando</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>SUCCIO Marco</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PELISSERO Dario</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MUZZOLINI Manuela</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>GALLINATI Danilo</b>	CONSIGLIERE		X
<b>OBERTO Cristian</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MARTINETTO Valeria</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>ACQUADRO Walter</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>PAGLIA Gian Carlo</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CHIVINO Stefania</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MICHELA Marco</b>	CONSIGLIERE	X	

**Totale**

12	1
----	---

Assume la presidenza la GIANOTTI Edi - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianpiero ZANOLO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - DETERMINAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che:

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale, con l'introduzione, fra le altre, dell'imposta municipale propria (IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014;
- ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;
- sia per l'anno 2012 che per l'anno 2013, una quota dell'IMU sperimentale, pur secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato;

RILEVATO che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai commi da 669 a 679;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale, ed aree scoperte;
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l'aliquota TASI, prevista nella misura base dell'1 per mille;

RILEVATO che:

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RILEVATO che ai commi successivi al 682 sono dettate disposizioni comuni alle tre componenti della I.U.C., quali le scadenze di versamento, il numero delle rate ecc... che il Comune può modificare con proprio regolamento.

DATO ATTO che per l'anno 2014 le date di scadenza di pagamento del tributo verranno definite contestualmente all'approvazione delle tariffe

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone il regolamento IUC;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

CON voti espressi in forma palese per alzata di mano il cui risultato è stato il seguente:

- Presenti: n. 12; Votanti: n. 11; Voti favorevoli: n. 11; Astenuti: n. 1 (Michela);

VISTO l'esito della votazione

## **DELIBERA**

1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue componenti IMU , TARI, TASI come riportato nella bozza allegata al presente atto;
3. Di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014;
4. Di dare atto che per l'anno 2014 le date di scadenza di pagamento del tributo verranno definite contestualmente all'approvazione delle tariffe
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( GIANOTTI Edi)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. Gianpiero ZANOLO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/04/2014

il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. Gianpiero ZANOLO)

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data **6/05/2014**

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. Gianpiero ZANOLO)

---